

## proposta di atto amministrativo n. 33/17

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Micucci, Zura Puntaroni,

Bisonni, Giancarli, Giacinti, Giorgini

*presentata in data 19 gennaio 2017*

---

MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
27 DICEMBRE 2016, N. 45 CONCERNENTE: "MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE  
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 9 DICEMBRE 2014, N. 115:  
'PIANO REGIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE (TRIENNIO 2014/2016).  
LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36"

---

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa 27 dicembre 2016, n. 45 concernente: "Modifica della deliberazione dell'Assemblea legislativa 9 dicembre 2014, n. 115: 'Piano regionale di edilizia residenziale (triennio 2014/2016). Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36", proposta dalla Giunta regionale (proposta di atto amministrativo n. 27/16);

Considerato che la III Commissione assembleare permanente, durante l'esame in sede referente della suddetta proposta di atto amministrativo n. 27/16, ha provveduto a sostituire il limite temporale di "180 giorni dalla data di acquisto dell'immobile" previsto dalla linea di intervento B.2. "Acquisto immobili con priorità per quelli invenduti, ultimati o ultimabili entro sei mesi dalla data di acquisto" con il diverso termine di "12 mesi dalla data di acquisto";

Preso atto che, a pagina 2 dell'Allegato A, nella parte relativa alle (Disposizioni specifiche per gli immobili da ultimare) del paragrafo B.2.2 (Immobili acquisibili - Disposizioni procedurali) non si è provveduto ad effettuare le conseguenti modifiche testuali;

Considerato, inoltre, che durante l'esame in aula, il paragrafo B.2.3. (Risorse disponibili - Ubicazione degli immobili), pagine 2-3 dell'Allegato A, è stato modificato aggiungendo dopo la lettera c) le seguenti parole: "d) nelle zone territoriali omogenee di tipo A), B) e C) di cui all'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.";

Preso atto che la suddetta modifica non è stata correttamente formulata, essendo essa in realtà esclusivamente finalizzata a circoscrivere la possibilità dell'ERAP di acquisire gli immobili localizzati nei comuni di cui alle precedenti lettere a), b), e c) (comuni ad alta tensione abitativa o capoluogo di provincia, comuni con popolazione

superiore a 25.000 abitanti e comuni ricompresi negli ambiti territoriali sociali istituiti con D.G.R. 13 febbraio 2001, 337) alle sole zone territoriali omogenee di tipo A), B) e C) di cui al D.M. 1444/1968 delle medesime amministrazioni comunali;

Rilevata quindi la necessità di modificare i punti B.2.2.e B.2.3 nel senso sopra descritto;

Preso atto, altresì, che dalla predetta deliberazione non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione;

Vista la proposta dei Consiglieri Biancani, Micucci, Zura Puntaroni, Bisonni, Giancarli, Giacinti e Giorgini;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

## DELIBERA

di modificare l'allegato A della deliberazione dell'Assemblea legislativa 27 dicembre 2016, n. 45, come di seguito specificato:

- a) a pagina 2 dell'Allegato A, nella parte relativa alle (Disposizioni specifiche per gli immobili da ultimare) del paragrafo B.2.2. (Immobili acquisibili - Disposizioni procedurali), le parole: "180 giorni", contenute nel primo capoverso, sono sostituite dalle parole: "12 mesi";
- b) a pagina 3 dell'Allegato A, nel paragrafo B.2.3. (Risorse disponibili - Ubicazione degli immobili) le parole: "d) nelle zone territoriali omogenee di tipo A), B) e C) di cui all'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444." sono sostituite dalle seguenti: "In ogni caso, gli immobili da acquisire nei comuni indicati alle precedenti lettere a), b), e c) devono essere localizzati nelle zone territoriali omogenee di tipo A), B) e C) di cui all'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.".